

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente decreto viene data prima attuazione all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio triennale 2017-2019.

Infatti, **l'articolo 1, comma 140 della legge 232 del 2016** prevede che *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.”*

Quanto al contenuto, il presente decreto si compone di un solo articolo.

Il **comma 1** prevede una prima ripartizione del fondo di cui al citato comma 140, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, tale Programma straordinario è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano. La norma primaria prevede che gli

enti interessati trasmettano progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per concorrere alla predisposizione del programma e che tali progetti siano selezionati da un apposito Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, istituito presso la Presidenza. I progetti selezionati sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al fine della stipulazione di Convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi. L'assegnazione di risorse a tali settori di spesa, è espressamente prevista dalla lettera i), primo periodo, del citato comma 140. Ai sensi del comma 141 della medesima legge n. 232 del 2016, il Programma straordinario in questione è finanziato, inoltre, dalle ulteriori risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il successivo **comma 2** prevede che le risorse destinate al comma 1 sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 190 del 2014. Tale comma 703 reca le procedure per la programmazione e l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.

Il **comma 3** dispone che le erogazioni alle Amministrazioni e ai soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di richiesta inoltrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017, che ha individuato i progetti da inserire nel citato Programma straordinario, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti dei menzionati progetti. Il citato decreto prevede una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20 % e successive quote di finanziamento in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi. L'ultima quota di finanziamento pari al 5% è erogata soltanto alla verifica della conclusione di tutti gli interventi realizzati e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi.

Il successivo **comma 4** prevede che, in base ai criteri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017, sono individuati i progetti ai fini della stipulazione delle convenzioni con gli enti promotori dei progetti stessi.

Il **comma 5** prevede che i progetti finanziati, corredati dal codice unico di progetto e codice identificativo della gara, siano monitorati nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 che reca disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, istituendo la citata Banca dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.